



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale



CAPITOLATO SPECIALE, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE
E AMBIENTALE
MEDIANTE PULITURA DELL'AREA INTERESSATA
DA INCIDENTI STRADALI E/O DA PERDITE DI MATERIALI E
MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE
STRADALI E DEI MANUFATTI PUBBLICI



SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Durata della concessione e valore del servizio

Art. 3 - Descrizione del servizio

Art. 4 - Remunerazione del servizio

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Art. 7 – Requisiti di idoneità professionale , economico/finanziari e
tecnico/professionali per la partecipazione alla gara

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

Art. 9 - Obblighi del concessionario

Art. 10 - Obblighi del Comune

Art. 11 - Divieti

Art. 12 - Responsabilità e coperture assicurative

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 – Cessazione, revoca d’ufficio e risoluzione per inadempimento

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

Art. 16 - Foro competente



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Civitanova Marche (nel seguito, per brevità, “il Comune”) e l’impresa , ovvero il diverso soggetto giuridico di cui all’art. 45 del D.Leg.vo n. 50/2016 , risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “il concessionario”), avente ad oggetto l’affidamento mediante concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva , delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, nel rispetto della vigente normativa, mediante pulitura dell’area interessata da incidenti stradali e/o da perdite di materiali, degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e dei manufatti pubblici (barriere metalliche ed in calcestruzzo , segnaletica , muri , cancellate , recinzioni , impianti semaforici , pali per l’illuminazione stradale , ecc..) lungo la rete viaria di competenza comunale e relative pertinenze . Il Comune si riserva comunque la facoltà di ampliare o ridurre la suddetta rete viaria in conseguenza di variazioni della sfera di competenza dell’ente.

2. Il servizio oggetto della presente concessione consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse lungo le strade dove si sono verificati incidenti stradali e/o perdite di carico e negli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e dei manufatti pubblici danneggiati.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio avrà la durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'affidamento formale disposto all'esito della procedura di gara.

La stazione appaltante usufruisce delle facoltà di cui al comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si avvale della proroga di un anno.

L’importo presunto della concessione per una durata di anni 3 (tre) viene stimato in 20.000 euro l’anno , pari complessivamente a 80.000 euro (euro ottantamila/00), al netto dell’IVA , per tre anni ed un anno di proroga .

Il Comune di Civitanova Marche si riserva la facoltà , a suo insindacabile giudizio , di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, senza che ciò costituisca in alcun modo obbligo per l’Ente affidante .

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio prevede le seguenti prestazioni minime e obbligatorie, nel rispetto delle specifiche normative di settore:

· Interventi standard : ossia gli interventi di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali e/o perdite di carico e di altri eventi di compromissione della sicurezza stradale (es. perdita carburante, fluidi ecc.) attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria, ivi compresa l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale e relative pertinenze ;

- Interventi con perdita di carico: ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse anche in assenza di incidente stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti, attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria;



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

- Interventi senza individuazione del veicolo responsabile: ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative ;
 - Interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e dei manufatti pubblici (barriere metalliche ed in calcestruzzo , segnaletica , muri , cancellate , recinzioni , impianti semaforici , pali per l'illuminazione stradale , ecc..) lungo la rete viaria di competenza comunale e relative pertinenze . L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta dall'indicazione della targa dei veicoli coinvolti e dalla denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione.
2. Il concessionario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica prevista dalle vigenti norme in situazioni di emergenza per la protezione dell'area interessata e per garantire la sicurezza dell'intervento e degli utenti.
 3. Il Comune si riserva altresì la possibilità di coordinare le modalità di intervento.

ART. 4 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La concessione di servizi è un contratto a titolo oneroso in virtù del quale la Stazione Appaltante affida all'operatore economico la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui agli appalti pubblici, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla loro gestione.
2. Ai sensi dell'articolo 3 c. 1 lett. vv) e dell'art. 165 , c. 1 del D.lgs. 19.04.2016 n. 50, nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio .
3. Con la concessione in oggetto quindi viene riconosciuto unicamente il diritto di gestire il servizio. Il medesimo non dovrà comportare alcun onere né a carico del Comune né a carico dei cittadini . I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
4. Il concessionario riceverà quale unico corrispettivo per lo svolgimento del servizio la cessione, da parte del Comune, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale vantato nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
4. Il concessionario non avrà nulla a pretendere dal Comune nel recupero dei costi di intervento regolarmente eseguiti, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa e, quindi, in tutti i casi in cui non sia possibile recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici. In caso di intervento “a vuoto”, ovvero, su chiamata alla quale non corrisponde alcun riscontro oggettivo sul campo, nulla sarà addebitato al Comune.

Art. 5 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutta la rete stradale comunale e comunque di competenza del Comune e relative pertinenze , interessate da incidenti stradali e/o da perdite di materiali che necessitano di un'attività di pulizia , di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale , di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse e di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e dei manufatti pubblici .



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

Art. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune , a seguito dell'aggiudicazione della concessione , procederà alla stipulazione di apposito contratto in conformità al presente capitolato ed all'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

Art. 7 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE , ECONOMICO/FINANZIARI E TECNICO/PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concessionario potrà svolgere il servizio, al fine di garantirne un capillare espletamento, anche mediante strutture operative (imprese e società) legate al concessionario con contratti anche atipici che ne determinano l'inserimento stabile e coordinato nella struttura organizzativa del concessionario , cui spetta la gestione organizzativa , il controllo , la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti.

Tali strutture operative , pertanto , agiscono come meri esecutori materiali di un servizio in favore del concessionario , in mancanza di qualsivoglia profilo di autonomia ; l'esecuzione delle citate attività non integra un subappalto.

La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento delle presente concessione è riservata agli operatori economici in possesso , a pena di esclusione dalla procedura di gara , dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere economico – finanziario e tecnico - professionale :

- 1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede , ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) , per settore coerente con il concedendo servizio ;
- 2) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie : 2bis e 5 ;
- 3) possesso di un fatturato specifico realizzato negli ultimi tre anni , da intendersi quale cifra complessiva nel triennio , per servizi analoghi a quelli previsti dall'art. 3 del presente Capitolato , eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici / privati non inferiore a 100.000 (centomila/00) , IVA esclusa . Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota fatturata in detto triennio ; a tale riguardo si deve indicare in sede di offerta l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari , pubblici o privati , dei servizi stessi .

Il destinatario della proposta di aggiudicazione, la cui offerta prevede che il servizio verrà espletato anche mediante strutture operative come sopra definite , dovrà produrre prima dell'aggiudicazione :

- a) elenco delle strutture operative di cui il concorrente si avvarrà per l'espletamento del servizio ;
- b) contratti in originale o in copia conforme stipulati fra il concorrente /concessionario e le imprese/società che espletano il servizio quali strutture operative e dai quali risulti l'oggetto , la durata , gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione , l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del concessionario , cui spetta la gestione organizzativa , il controllo , il coordinamento , la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti;
- c) dichiarazione con la quale il concessionario si impegna , per tutta la durata della concessione , a mantenere una struttura organizzativa ed operativa in grado di assicurare la qualità del servizio come proposta in sede di offerta.



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

Il requisito relativo all'iscrizione alla camera di commercio , in quanto avente una intrinseca natura soggettiva , ed il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali , anche ai sensi dell'art. 89 comma 10 del D.Leg.vo n. 50/2016 , non possono formare oggetto di avvalimento. Per la partecipazione alla gara di raggruppamenti o consorzi si rinvia integralmente alle disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 .

La mandataria o capogruppo e ciascuna delle mandanti devono , nel caso di raggruppamento non ancora costituito , produrre dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento e conferire successivamente mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria indicata negli atti di gara .

L'impresa mandataria o capogruppo , in ogni caso , deve dimostrare il possesso dei requisiti minimi di qualificazione in misura maggioritaria rispetto all'importo complessivo previsto.

Art. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. La presente concessione di servizi verrà aggiudicata mediante procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Leg.vo n. 50/2016 per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità.

2. L'Amministrazione precedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione , il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

3. Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore a 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico - qualitativi richiesti dall'Amministrazione precedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se non aggiudicatari, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.

4. Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE				PUNTEGGIO TOTALE
A)	Esperienza e qualità dell'operatore economico				Massimo 40 punti
			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	SUB - PESO	
		A 1)	Organizzazione e struttura operativa del concorrente :	Massimo 20 punti	



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

			capacità del concorrente di allestire e garantire una struttura operativa quanto più efficace ed efficiente in relazione al servizio da gestire e quanto più capillare sul territorio comunale		
		A 2)	Modalità di addestramento, formazione e qualificazione del personale impiegato nel servizio : capacità del concorrente di offrire la disponibilità di operatori quanto più esperti , qualificati e specializzati nella specifica materia oggetto del contratto	Massimo 20 punti	
B)	Qualità delle modalità operative				Massimo 40 punti
		B 1)	Tutela ambientale: capacità del concorrente di offrire strategie finalizzate al perfetto ripristino della sede stradale in riferimento alla tutela e conservazione	Massimo 10 punti	



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

			dell'ambiente, alla eco compatibilità, alla gestione dei rifiuti e alla messa in sicurezza/bonific a ambientale.		
		B 2)	Efficienza operativa: capacità del concorrente di offrire la massima specializzazione funzionale e qualità tecnica di veicoli, mezzi e strumentazione.	Massimo 10 punti	
		B 3)	Gestione in emergenza: qualità della strumentazione tecnologica ed informatica e delle singole modalità operative per garantire la più efficiente gestione dell'emergenza determinata dal verificarsi di incidenti stradali.	Massimo 10 punti	
		B 4)	Tutela dell'incolumità delle persone: modalità operativa finalizzata al massimo miglioramento del grado di tutela	Massimo 10 punti	



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

C)	Servizi migliorativi		dell'incolumità dell'utenza e degli operatori		Massimo 20 punti
		C 1)	Servizi migliorativi: servizi attinenti all'oggetto e strumentali al mantenimento ed al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale , volti a garantire all'Ente vantaggi ulteriori rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale	Massimo 15 punti	
		C 2)	Servizi migliorativi: servizi attinenti all'oggetto e strumentali al mantenimento ed al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale , volti a garantire all'utenza vantaggi ulteriori rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale	Massimo 5 punti	

5. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all' offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi e il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo 1,00

Buono 0,75

Adeguito 0,50

Parzialmente adeguato 0,25

Inadeguato 0,00

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

2. Il concessionario è obbligato a fornire al personale operante specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio, anche al fine di garantirne la conformità alle vigenti normative, con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata dal sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale ;
- tecniche per il ripristino mediante manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e dei manufatti pubblici (barriere metalliche ed in calcestruzzo , segnaletica , muri , cancellate , recinzioni , impianti semaforici , pali per l'illuminazione stradale , ecc..) .

3. Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, ovvero per 366 giorni per l'anno bisestile , con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale.

4. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

5. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli organi di polizia , dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale del Comune di Civitanova Marche, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

6. Il concessionario deve altresì garantire tempi di arrivo nel luogo dell'incidente, non superiori a:

- 30 (trenta) minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 22:00, sabato escluso;
- 45 (quarantacinque) minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde dalle ore 22:00 alle 6:00 per i giorni feriali, sabato escluso , dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per festivi e sabato.



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

7. Il concessionario del servizio è obbligato, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

8. Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 , ad informare tempestivamente il Comune producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

9. Ai fini di informazione sul servizio svolto, il concessionario dovrà fornire un sito web con accesso riservato di riepilogo degli interventi effettuati, i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le 24 ore dal sinistro):

- Data del sinistro;
- Punto di fermo del veicolo incidentato;
- Organo di Polizia presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dall'intervento;
- Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro o indicazione di incidente privo di individuazione del responsabile;
- Presenza di eventuali danni alle infrastrutture.

10. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

11. In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del concessionario), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto entro cinque giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio di ripristino post incidente.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

12. Il concessionario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, etc. previste per i lavoratori dipendenti.

14. Il concessionario del servizio ha altresì l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i..

15. Sarà inoltre onere del concessionario , previa delega ed autorizzazione del Comune di Civitanova Marche , come specificato nel successivo art. 10 , agire avverso le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati al Comune da parte dei loro assicurati.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

1. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune si impegna a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio.
2. Il Comune autorizzerà pertanto il concessionario ad intervenire, in via prioritaria ma senza esclusiva, con mezzi in disponibilità del concessionario per espletare i citati servizi di ripristino lungo le strade comunali.
3. Il Comune , in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente , delegherà ed autorizzerà il concessionario a intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile , a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.
4. Il Comune avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle compagnie assicurative coinvolte nei sinistri. A tal fine l'organo di polizia intervenuto comunicherà al concessionario i dati non sensibili riguardanti l'evento e i veicoli interessati. Il concessionario si impegna a trattarli nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ss. mm. ii. al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.
5. Qualora le compagnie assicurative corrispondano il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale, di manutenzione straordinaria dei manufatti e delle pertinenze stradali post incidente direttamente al Comune , quale proprietario della strada , il Comune a sua volta dovrà corrispondere al concessionario l'importo dell'indennizzo previa emissione della fattura elettronica in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 .

Art. 11 – DIVIETI

1. E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - Sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il Comune;
 - Cedere la gestione della concessione del servizio;
 - Subappaltare il servizio in quanto , per esigenze di natura tecnica ed organizzativa , al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali del concessionario , tenuto anche conto della tipologia del servizio in oggetto , che ricomprende altresì la gestione dei rifiuti , si ha la necessità che la fase esecutiva del contratto venga gestita , diretta e coordinata da un unico soggetto sul quale ricadranno anche eventuali responsabilità .
2. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale con addebito di colpa al concessionario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura di gara ed al risarcimento del danno.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché di tutti i danni, cagionati



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

anche a terzi, di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a cose o persone in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, anche a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti/collaboratori o a causa dei mezzi utilizzati.

2. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5.000.000,00 (5 milioni) di euro a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

3. Nel caso in cui il concessionario sia in possesso di una polizza RCT già attivata, avente le caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre un'appendice alla polizza di che trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre, per l'importo richiesto, il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

L'esistenza della polizza de qua non libera il concessionario dalla propria responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o dell'appendice, di cui ai paragrafi precedenti, dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione.

4. Inoltre, il concessionario, in quanto esecutore dei lavori di riparazione post-incidente, dovrà stipulare polizza di assicurazione CAR (Contractor's All Risks) ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'importo contrattuale, per i danni subiti dal Comune di Civitanova Marche per danneggiamenti/distruzione totale o parziale di opere oggetto del contratto, opere preesistenti, demolizioni e sgomberi.

Art. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

2. Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata.

3. Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente servizio, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'articolo successivo, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dal rapporto contrattuale.

5. Il Concessionario è obbligato ad inserire nelle fatture emanate alle compagnie assicurative il C.I.G. comunicato in sede di aggiudicazione e dovrà trasmettere all'indirizzo PEC del Comune un report semestrale delle fatture emesse per gli interventi effettuati sul territorio.

Art. 14 – CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

1. Per i casi di cessazione della concessione, di revoca o di risoluzione per inadempimento si applica la disciplina di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e in particolare:
 - nel caso in cui si riscontrino gravi inadempienze/negligenze rispetto a quanto previsto nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
 - nel caso in cui il concessionario del servizio , entro un congruo termine assegnatogli dal Comune mediante diffida ad adempiere , non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio .
3. Il contratto verrà risolto di diritto anche nei casi di fallimento o frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali nonché negli altri casi previsti dalla legge.
4. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o di PEC , che intenda valersi della clausola risolutiva espressa , salvo il risarcimento di maggiori danni .
5. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno .
6. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante formale comunicazione al concessionario con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.
7. Il Comune di Civitanova Marche riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi eseguiti anche dalle strutture operative che agiscono quali esecutori materiali in favore del concessionario.
8. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, il Comune:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e/o i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni.

Art. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.
4. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

VII Settore – Polizia Locale

6. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) , informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, il Foro competente sarà quello di Macerata.

Il Comandante / RUP
Commissario Coordinatore
Dott.ssa Daniela Cammertoni